

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XIII - Degli alimenti

Art. 437 Obbligo del donatario

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria.